



Roma, 7 Febbraio 2013

CIRCOLARE N. 06/2013

Prot. 31/2013
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Deducibilità dell'IRAP relativa al costo del lavoro: il rimborso per gli anni pregressi.

A partire dal 2012, è riconosciuta alle imprese la deducibilità dal reddito d'impresa della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge.

Inoltre, per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini decadenziali, è riconosciuto il rimborso della parte delle imposte sui redditi corrispondente alla suddetta quota forfetaria.

Con l'art. 2 co. 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) sono state modificate le modalità applicative della deduzione dell'IRAP dall'IRPEF/IRES, introdotta dall'art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).

Per effetto delle novità introdotte nel corso dell'iter di conversione del DL 201/2011 nella L. 214/2011, sono deducibili dall'IRPEF/IRES:

- la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
- un'ulteriore quota pari al 10% dell'IRAP corrisposta nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

DECORRENZA

Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012.

RIMBORSO PER GLI ANNI PREGRESSI

L'art. 2 co. 1-quater del DL 201/2011 ha riconosciuto la facoltà di chiedere il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (anni 2011 e precedenti, per i soggetti "solari") per effetto della mancata deduzione della suddetta quota di IRAP.



SOGGETTI CUI SPETTA IL RIMBORSO

La deduzione analitica spetta ai seguenti soggetti:

- società di capitali e enti commerciali (art. 5 DLgs. 446/97);
- società di persone e imprese individuali (art.5-bis);
- banche e altri enti e società finanziarie (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- persone fisiche, società semplici e quelle equiparate esercenti arti e professionisti (art. 8).

Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i versamenti relativi a IRES/IRPEF e addizionali, nonché gli anni interessati dall'istanza sono così individuati:

Anno	Versamenti
2007	Saldo 2006 e 1° e 2° rata acconto 2007
2008	Saldo 2007 e 1° e 2° rata acconto 2008
2009	Saldo 2008 e 1° e 2° rata acconto 2009
2010	Saldo 2009 e 1° e 2° rata acconto 2010
2011	Saldo 2010 e 1° e 2° rata acconto 2011

Con riferimento al saldo IRAP 2006 versato nel 2007 sarà necessario considerare le spese del personale e il valore della produzione IRAP di competenza del 2006.

Con riferimento invece ad un accertamento relativo al 2004, definito con adesione nel 2009, che ha comportato un versamento IRAP in tale anno, va considerato il versamento effettuato nel 2009 e le spese del personale e il valore della produzione di competenza del 2004.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La presentazione dell'istanza deve avvenire esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla data di attivazione dell'apposita procedura telematica che ne consente l'invio.

Per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, il modello di istanza andrà presentato entro 48 mesi dalla data in cui è stato effettuato il versamento.

Cordiali saluti.

Dott. Marco Caviglioli
Consigliere Delegato alla Tesoreria

s. e. ed o.

